

## ALLEGATO DI LETTERA “A”

alla Determina del Direttore SOC Risorse Umane n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.2021

### CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARI

Ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 (Art.18) e del D.I. 25/03/1998 n. 142

La presente Convenzione regola i rapporti

#### TRA

**l'Università degli Studi di Tor Vergata** “*Master in Abilitazione per le funzioni di Medico Competente ai sensi dell'art. 38 comma 2 del Dlgs 81/2008*” - C.F. 80213750583, con sede in Roma, via Montpellier n. 1, di seguito denominata “Soggetto promotore” rappresentato dal Coordinatore pro tempore Prof. Antonio Prietoiusti, nato a Noto (SR) il 04.02.1954, autorizzato alla stipula del presente atto mediante delega del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 16 e 24 Giugno 2009.

#### E

- **L'Azienda USL Toscana Centro** con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 di seguito denominata “Soggetto ospitante”, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dr Paolo Morello Marchese, che delega alla firma della presente convenzione il Direttore dell'Area Dipartimentale Amministrazione del Personale Dr. Luciano Lippi, come da formale atto di delega di cui alla delibera n. 1124 del 26.07.2018

#### PREMESSO CHE

- Sono da intendersi tirocini curriculari i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente dell'Università degli Studi di Tor Vergata durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca, tra cui anche il **Master in: Abilitazione per le funzioni di Medico Competente ai sensi dell'art. 38 comma 2 del Dlgs 81/2008**, della facoltà di **Medicina e Chirurgia dell'ateneo.**

- I tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142.

- Il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo.

- Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo.

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### ARTICOLO 1 – Oggetto e Finalità

1. Il tirocinio curriculare (d'ora innanzi denominato “tirocinio”) concordato dal soggetto ospitante con il soggetto promotore, avrà come oggetto l'acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta

professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato fra soggetto promotore e soggetto ospitante.

2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo.
3. Le proposte di svolgimento di tirocinio, dovranno essere inviate per mail all'Azienda USL Toscana Centro – Ufficio Centrale Tirocini e riportare, tra l'altro, la zona territoriale di preferenza per l'espletamento del percorso di tirocinio, scelta tra gli ambiti delle ex aziende e precisamente:
  - Azienda ex USL 10 Firenze;
  - Azienda ex USL 4 Prato;
  - Azienda ex USL 3 Pistoia;
  - Azienda ex USL 11 Empoli.

#### **ARTICOLO 2 - Durata del tirocinio**

1. La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24.
2. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

#### **ARTICOLO 3 - Ruolo dei tutor e Progetto formativo**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor individuato dal soggetto ospitante.
2. Il tutor universitario è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione, ha altresì la funzione di raccordo tra l'università e la soggetto ospitante.
3. Il tutor dell'ente ospitante è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.
4. Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un **progetto formativo** contenente:
  - 4.1. il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
  - 4.2. il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
  - 4.3. i nominativi e i recapiti del tutor universitario e del tutor dell'azienda/ente ospitante;
  - 4.4. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante;
  - 4.5. gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
  - 4.6. le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
  - 4.7. gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.
5. Il progetto formativo viene concordato tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

#### **ARTICOLO 4 - Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
  - 1.1 svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;

- 1.2 seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - 1.3 rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - 1.4 rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
  - 1.5 partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico – organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
  - 1.6 comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor del soggetto ospitante di riferimento e al tutor universitario delle attività didattico-organizzative, nonché all'Ufficio competente del soggetto promotore;
- 2 Inoltre lo studente beneficiario del tirocinio è tenuto a:
- 2.1 indossare in modo visibile il cartellino identificativo;
  - 2.2 indossare il vestiario ritenuto idoneo nella sede operativa dell'espletamento del tirocinio formativo;
  - 2.3 compilare correttamente il registro presenze;
  - 2.4 rispettare l'orario di presenza concordato con il tutor, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del percorso di tirocinio;
  - 2.5 in caso di infortunio o danno di qualsiasi tipo, deve informare immediatamente il tutor del soggetto proponente e la Compagnia Assicurativa di riferimento;
  - 2.6 è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor del soggetto ospitante e/o dal Dirigente della Struttura interessata dallo svolgimento del tirocinio, anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - 2.7 al termine del tirocinio dovrà riconsegnare il cartellino identificativo ed il registro presenze al tutor del soggetto ospitante di riferimento;
  - 2.8 osservare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Usl Toscana Centro, consegnato al tirocinante all'atto di accettazione del tirocinio;
- 3 L'accesso al servizio mensa, se consentito, prevede la corresponsione dell'intero costo del pasto a carico dallo studente.
- 4 Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio.
- 5 Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

#### **ARTICOLO 5 - Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
  - 1.1. rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
  - 1.2. non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;

- 1.3. fornire ai tirocinanti le informazioni sui rischi e sulle condizioni di sicurezza e garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- 1.4. dotare i tirocinanti degli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- 1.5. segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, tempestivamente l'evento al soggetto promotore;
- 1.6. consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio;
- 1.7. segnalare con congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;
- 1.8. segnalare tempestivamente all'Università e al tutor universitario l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
- 1.9. assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio;
- 1.10. comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale.

#### **ARTICOLO 6 - Obblighi del soggetto promotore**

1. Spetta al soggetto promotore:
  - 1.1. la nomina di un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;
  - 1.2. monitorare le attività svolte durante il tirocinio e gli inserimenti lavorativi successivi all'esperienza formativa;
  - 1.3. formare ogni studente tirocinante, prima dell'inizio di ogni tirocinio, sulla legislazione antinfortunistica, nonché sulla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 s.m.i e accordo Stato Regioni del 2011;
  - 1.4. espletare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente prevista dal D.Lgs. 81/2008. Il tirocinante per poter essere ammesso al percorso di tirocinio deve essere provvisto del "Giudizio di Idoneità", finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **ARTICOLO 7 - Coperture assicurative e comunicazioni**

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 00000000-gestione per conto) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi Polizza RCT n. 65.180533004 Compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa.
2. Il soggetto ospitante ed il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 8 - Limiti numerici dei tirocinanti**

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente in vigore, in assenza della quale valgono le disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente.

### **ARTICOLO 9 - Durata e risoluzione convenzione**

1. La presente convenzione ha validità di anni 3, a decorrere dalla data di stipula sotto indicata, salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza, restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.
2. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:
  - 2.1. cambiamento della ragione sociale del soggetto ospitante;
  - 2.2. l'uso da parte del soggetto ospitante del rapporto di convenzione con l'Università per finalità improprie ed ingannevoli;
  - 2.3. utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

### **ART. 10 - Clausola di riservatezza**

Il soggetto promotore si impegna a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Azienda ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

### **ARTICOLO 11 - Trattamento dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione della presente Convenzione conformemente al “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al Decreto Legislativo 196/2003 (Codice della Privacy), come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della Parte contrattuale a cui si riferiscono.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per il soggetto ospitante:

**Titolare del Trattamento dati** è l'Azienda USL Toscana Centro, sede legale in Piazza Santa Maria Nuova, 1, 50122 Firenze, contattabile all'indirizzo mail [direttore.generale@uslcentro.toscana.it](mailto:direttore.generale@uslcentro.toscana.it)

**Il Data Protection Officer** è l'Avv Michele Morriello istituito con Delibera di nomina n. 1207 del 10.08.2021, contattabile all'indirizzo mail [responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it](mailto:responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it)

Per il soggetto promotore:

Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e-mail [rettore@uniroma2.it](mailto:rettore@uniroma2.it), PEC [direzione.generale@pec.uniroma2.it](mailto:direzione.generale@pec.uniroma2.it), con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [rpd@uniroma2.it](mailto:rpd@uniroma2.it), PEC: [rpd@pec.torvergata.it](mailto:rpd@pec.torvergata.it).

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati le comunicazioni di propria spettanza ivi previste agli artt. 13 e 14 del GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione. Nello specifico, l'Università ha predisposto una informativa per il trattamento dei dati personali dei tirocinanti, denominata “ Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) per il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono attivare e svolgere tirocini curriculari od extracurriculari presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” o presso enti

pubblici/aziende ospitanti”, rinvenibile e consultabile sul sito dell’Ateneo all’indirizzo: <http://utov.it/s/privacy>.

L’Università è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali degli studenti per le finalità elencate nell’informativa sopraindicata e ha le responsabilità previste dall’art. 24 del GDPR. Su esplicita richiesta del tirocinante, i dati personali sono comunicati dall’Università, ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni al Soggetto ospitante, che tratterà i dati personali del tirocinante in qualità di titolare autonomo secondo quanto sancito dall’art. 24 del GDPR.

Il Soggetto ospitante tratterà i dati personali degli studenti esclusivamente per le finalità di tirocinio, così come definito nella presente convenzione e si impegna a fornire una informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Nel caso in cui il tirocinante, durante l’espletamento del tirocinio, dovesse trattare dati personali di cui è Titolare l’Azienda USL Toscana Centro, verrà istruito dal Soggetto ospitante così come stabilito dall’art. 29 del GDPR e verrà nominato dal Soggetto ospitante persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, impegnandosi per l’effetto al rispetto dell’obbligo legale di riservatezza e garantendo la sicurezza del trattamento dei dati personali operato.

#### **ART. 12 - Normativa applicabile**

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per la responsabilità derivante dai comportamenti, dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo (<http://web.uniroma2.it/>) quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L’Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all’osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.

Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell’ambito della presente convenzione.

In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico adottato dalla controparte e con le disposizioni di legge in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle parti - sono parte integrante della presente convenzione.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### **ARTICOLO 13 – Controversie**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro, eventuali controversie derivanti dal presente contratto di convenzionamento. Le eventuali controversie derivanti dall’applicazione e/o dall’interpretazione del presente atto, non definibili in via bonaria, saranno devolute al foro competente di Firenze.

#### **ARTICOLO 14 - Bollo e registrazione**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/72, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 87893/99.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

#### **Art. 15 – Logo**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, il logo dell'Università e quello dell'Azienda USL Toscana Centro potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione del logo dell'Università e dell'Azienda USL Toscana Centro straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 1 del presente atto richiederà il consenso della Parte titolare.

Il logo dell'Ateneo dovrà essere utilizzato conformemente a quanto stabilito nel vigente Regolamento per l'uso del logo istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

#### **ARTICOLO 16 - Norma finale**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.
2. La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi delle normative vigenti e sarà trasmessa tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Azienda USL Toscana Centro: [formazione.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:formazione.uslcentro@postacert.toscana.it)

Università degli Studi di Tor Vergata: [andrea.magrini@pec.it](mailto:andrea.magrini@pec.it)

Letto, confermato e sottoscritto.

#### **Per l'Azienda USL Toscana Centro**

Per delega del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore dell'Area Dipartimentale Amministrazione del Personale

(Dr. Luciano Lippi)

f.to digitalmente

#### **l'Università degli Studi di Tor Vergata**

per il coordinatore del "Master in Abilitazione per le funzioni di Medico Competente - art. 38 c. 2 del Dlgs 81/2008"

(Prof. Andrea Magrini)

Vice coordinatore

f.to digitalmente